



## COMUNICATO STAMPA n. 46/25

Lussemburgo, 10 aprile 2025

Sentenza della Corte nella causa C-481/23 | [Sangas] <sup>1</sup>

### **Lo Stato membro in cui risiede una persona ricercata non può rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo diretto a garantire la presenza di tale persona al momento dell'avvio di un procedimento penale**

*L'esecuzione non potrà neppure essere rifiutata se i fatti che costituiscono il reato commesso dalla persona ricercata non rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale*

Nel 2022, la Corte centrale spagnola ha condannato un cittadino spagnolo, residente in Romania, in quanto coautore di una frode all'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla vendita di idrocarburi per un importo superiore a EUR 100 milioni. Gli sono state inflitte numerose pene detentive nonché ammende onerose.

Dopo che l'imputato ha annunciato di aver impugnato la sua condanna dinanzi alla Corte suprema spagnola, gli è stata negata l'autorizzazione a recarsi nel suo paese di residenza. Malgrado tale divieto, l'imputato è stato localizzato alla frontiera croata, in direzione della Romania. La Corte centrale ha quindi emesso, nell'aprile 2022, un mandato d'arresto europeo che ordinava la ricerca, l'arresto e la custodia cautelare dell'imputato.

Nell'aprile 2023, un giudice rumeno ha rifiutato di eseguire tale mandato d'arresto. Esso ha ritenuto che l'imputato, che aveva attestato una residenza continuativa e regolare nel territorio rumeno, non volesse essere consegnato alle autorità giudiziarie spagnole. Inoltre, l'azione penale era prescritta in forza del diritto rumeno.

La Corte centrale ritiene che non siano soddisfatte le condizioni richieste per poter invocare tali motivi di non esecuzione facoltativa di detto mandato. Ha pertanto chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo <sup>2</sup>.

Nella sua sentenza, **la Corte conferma la posizione della Corte centrale.**

Infatti, secondo la decisione quadro, **l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione** può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo se quest'ultimo è stato emesso ai fini dell'**esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà. Tuttavia**, tale possibilità richiede che **la persona ricercata risieda nello Stato membro di esecuzione** e che quest'ultimo **si impegni ad eseguire** tale pena o tale misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno.

Orbene, nel caso in esame, **il mandato d'arresto è stato emesso non a tal fine**, bensì per **garantire la presenza dell'imputato** durante la prosecuzione del procedimento penale ancora pendente dinanzi ai giudici spagnoli.

Per quanto riguarda **la prescrizione dell'azione penale ai sensi del diritto rumeno**, la Corte rileva che, per poter invocare tale motivo di rifiuto, **è necessario che i fatti rientrino nella competenza dello Stato membro di esecuzione** in virtù del proprio diritto penale, **il che non sembra verificarsi nel caso di specie**. Infatti, la Corte centrale ha segnalato che tutti i fatti erano stati commessi in Spagna e costituivano reati di frode fiscale lesivi degli interessi economici di tale Stato membro.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

<sup>2</sup> [Decisione quadro 2002/584/GAI](#) del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla [decisione quadro 2009/299/GAI](#) del Consiglio, del 26 febbraio 2009.